



COMUNE DI AMARO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dd. 11 aprile 2023

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I - CONSIDERAZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

TITOLO II - ORGANI ELETTIVI

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 2 La sala delle adunanze
- Art. 3 Apertura seduta e appello nominale
- Art. 4 Consiglio Comunale telematico
- Art. 5 Seduta deserta
- Art. 6 Sedute di seconda convocazione
- Art. 7 Richiesta di verifica del numero legale
- Art. 8 Seduta pubblica e segreta
- Art. 9 Presidenza
- Art. 10 Anzianità
- Art. 11 Poteri del Presidente (discussioni e deliberazioni)
- Art. 12 Poteri del Presidente (ordine adunanza)
- Art. 13 Ordine di trattazione delle proposte
- Art. 14 Proposte dei consiglieri
- Art. 15 Proposte incidentali
- Art. 16 Rinuncia a proposte
- Art. 17 Relazioni scritte
- Art. 18 Nomine
- Art. 19 Deposito atti consiliari
- Art. 20 Diritto d'informazione
- Art. 21 Diritto alla consultazione degli atti
- Art. 22 Comunicazioni
- Art. 23 Procedura di trattazione degli oggetti
- Art. 24 Disciplina della discussione
- Art. 25 Ordine della discussione
- Art. 26 Fatto personale
- Art. 27 Mozione d'ordine
- Art. 28 Sospensioni dei lavori
- Art. 29 Dichiarazione di voto
- Art. 30 Presentazione interrogazioni, interpellanze, mozioni ordini del giorno
- Art. 31 Interrogazioni - definizione
- Art. 32 Presentazione
- Art. 33 Interpellanze - definizione
- Art. 34 Presentazione
- Art. 35 Mozioni - definizione
- Art. 36 Presentazione
- Art. 37 Ordine del giorno - definizione
- Art. 38 Presentazione
- Art. 39 Limite numerico e temporale
- Art. 40 Trattazione interrogazioni ed interpellanze
- Art. 41 Risposta a interrogazioni e interpellanze

- Art. 42 Repliche
- Art. 43 Trattazione mozioni ed ordine del giorno
- Art. 44 Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno improponibili
- Art. 45 Ordine delle votazioni
- Art. 46 Formulazione proposta in votazione
- Art. 47 Numero legale per la validità delle votazioni
- Art. 48 Forme di votazione
- Art. 49 Votazione palese
- Art. 50 Votazione segreta
- Art. 51 Proclamazione dell'esito
- Art. 52 Contestazioni
- Art. 53 Partecipazione del Segretario comunale alle sedute del Consiglio Comunale
- Art. 54 Stesura verbali
- Art. 55 Dichiarazione dei consiglieri a verbale
- Art. 56 Verbali sedute segrete
- Art. 57 Approvazione e rettifica verbali
- Art. 58 Firma dei verbali e loro valore probatorio
- Art. 59 Costituzione dei gruppi consiliari

CAPO II COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 60 Norme generali
- Art. 61 Commissioni consiliari permanenti
- Art. 62 Commissioni temporanee
- Art. 63 Composizione e presidenza delle Commissioni consiliari
- Art. 64 Pubblicità delle sedute
- Art. 65 Convocazione
- Art. 66 Sedute
- Art. 67 Gratuità della funzione
- Art. 68 Modifiche nella composizione
- Art. 69 Norme di rinvio
- Art. 70 Competenze per la nomina

TITOLO I - CONSIDERAZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento in armonia ed esecuzione del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e dello Statuto Comunale, regola il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale.

TITOLO II - ORGANI ELETTIVI

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 2

LA SALA DELLE ADUNANZE

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nella sala della Casa Comunale destinata allo scopo.
2. In caso di gravi o speciali circostanze che non permettono la riunione nella sede ufficiale, il Sindaco può determinare un diverso luogo di riunione, dandone notizia alla cittadinanza con pubblici avvisi.

ART. 3

APERTURA SEDUTA E APPELLO NOMINALE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco e inviata a mezzo Posta Elettronica recapitata alla casella di posta elettronica (ordinaria o certificata) indicata da ciascun consigliere comunale.
A tal fine ciascun consigliere, all'atto dell'assunzione della carica, è tenuto a comunicare l'indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, al quale intende vengano recapitate tutte le comunicazioni inerenti l'espletamento del proprio mandato. E' onere del Consigliere comunale comunicare eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica indicato.
2. L'avviso di convocazione, contenente anche l'ordine del giorno della seduta, è reso pubblico attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune. In caso di contestazione circa il rispetto dei termini di convocazione del Consiglio, farà fede la data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio.
3. In caso di impedimento del Sindaco o di sua assenza, la convocazione viene disposta nell'ordine dal Vice Sindaco o dagli Assessori in ordine di anzianità.
4. L'avviso di cui al comma 1 è inviato ai consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza per le sedute in cui è prevista all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed almeno tre giorni prima negli altri casi, ad eccezione delle convocazioni straordinarie d'urgenza per le quali è sufficiente un preavviso di ventiquattr'ore. I consiglieri non residenti debbono eleggere domicilio nel territorio comunale.

5. Nelle giornate di riunione del Consiglio Comunale viene esposta la bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea.
6. All'ora fissata nell'avviso di convocazione il Presidente procede all'appello nominale dei consiglieri.

ART. 4

CONSIGLIO COMUNALE TELEMATICO

1. Il Sindaco può convocare il Consiglio Comunale in modalità telematica qualora sia ritenuto opportuno al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e/o per perseguire efficienza, efficacia, celerità, economicità e semplificazione della stessa, oppure in casi di eccezionale necessità.
2. Il Consiglio comunale può tenersi, in tal caso, in forma esclusivamente telematica oppure in forma mista, consentendo rispettivamente a uno, più di uno o a tutti i componenti dell'organo consiliare e/o al Segretario comunale di partecipare alla seduta mediante collegamento da remoto, avvalendosi di piattaforme audio-video idonee a consentire quanto segue:
 - a) la verifica certa e inequivocabile dell'identità dei soggetti che intervengono sia in presenza fisica che mediante collegamento telematico da remoto;
 - b) la possibilità per tutti i componenti di partecipare alla discussione e alla votazione sull'argomento sottoposto all'approvazione;
 - c) la reciproca percezione degli interventi e delle dichiarazioni rese da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione nonché delle posizioni assunte dai singoli componenti;
 - e) la possibilità per il Segretario comunale di svolgere le funzioni di cui all'articolo n. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Comune di Amaro assicura il rispetto dei principi di:
 - a) "pubblicità": considerato che le sedute del Consiglio comunale, di regola, sono pubbliche, in caso di svolgimento in modalità esclusivamente telematica si provvederà alla registrazione della traccia audio della discussione al fine di assicurare completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza e in modo da evitare l'alterazione del significato delle opinioni espresse. La registrazione audio della seduta in modalità telematica viene conservata agli atti;
 - b) "trasparenza": accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare nei medesimi termini previsti per le sedute svolte in presenza;
 - c) "tracciabilità": verbalizzazione delle sedute a cura del Segretario comunale e la gestione e conservazione nel tempo dei relativi verbali mediante utilizzo del sistema gestionale degli atti in uso presso l'Ente.
4. Il Presidente può consentire la partecipazione in modalità telematica anche a dipendenti e professionisti, consulenti ed esperti esterni la cui presenza è funzionale ai lavori consiliari.
5. All'inizio della seduta il Segretario Comunale accerta l'identità dei consiglieri e la presenza del numero legale. I componenti dell'organo consiliare collegati da remoto in modalità telematica dovranno, pertanto, rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e/o microfono per consentire la propria identificazione. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale. Durante la seduta i consiglieri collegati da remoto, fatta salva la presenza di comprovati problemi tecnici, mantengono di norma attiva la propria videocamera.

6. Il/I consigliere/i collegato/i da remoto va/vanno computato/i come presente/i alla riunione ai fini della quantificazione del numero legale e la partecipazione alle votazioni avviene esclusivamente tramite appello nominale dichiarandosi “favorevole”, “contrario” o “astenuto”. Il consigliere collegato da remoto non può prendere parte a sedute segrete e a votazioni che prevedono lo scrutinio segreto e, in tali casi, deve essere computato assente dalla votazione.
7. In tutti casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in modalità telematica, il verbale delle deliberazioni si intende assunto presso la Sede comunale e dovrà dare conto, oltre che di quanto previsto dall’art. 54 che segue, anche della partecipazione da remoto in modalità telematica da parte di uno, più di uno o tutti i componenti dell’organo consiliare e/o del Segretario comunale.
8. Tutti coloro che partecipano alla seduta in modalità telematica devono assicurare che il loro impegno sia dedicato esclusivamente ai lavori dell’organo consiliare e che ciò avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale rivestito. Per agevolare la conversazione (eliminare rumori di fondo e trasmettere al meglio la propria voce) è raccomandato l’utilizzo delle cuffie o degli auricolari. Il collegamento dovrà avvenire da luoghi che, secondo un criterio di ragionevolezza, rispondano ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza e, quindi, siano idonei all’uso abituale di supporti informatici, consentendo nel limite del possibile una costante connessione.
9. Ciascun consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o a intervenire alle sedute in modalità telematica è personalmente responsabile dell’utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma telematica utilizzata dall’Ente e dell’utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione impiegato, anche se attivato in via accidentale.

ART. 5 SEDUTA DESERTA

1. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente dichiara la seduta deserta.
2. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale in cui vengono indicati i nomi degli intervenuti e viene fatta menzione delle assenze previamente giustificate.
3. Restano salvi i casi per i quali la legge richiede la presenza di un numero di consiglieri superiore all'ordinario (quorum speciale).

ART. 6 SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. Formano oggetto di seduta di seconda convocazione i punti dell'ordine del giorno per i quali, in una precedente seduta, non si è giunti alla votazione per mancanza di numero legale.
2. Le sedute di seconda convocazione hanno luogo in giorni diversi da quello fissato per la prima.
3. La seconda convocazione può essere prevista nell'avviso di cui all'art. 3 o essere stabilita ad hoc; se è stata prevista, ai consiglieri assenti si ha per comunicata con l'avviso di prima convocazione; se non è stata prevista è eseguita con le stesse modalità di cui all'art. 3.
4. Tra le sedute di prima e di seconda convocazione vi deve essere un lasso di tempo di almeno ventiquattro ore.
5. Se manca il numero legale anche nella seduta di seconda convocazione, tutte le sedute successive si considerano tali fino a quando non si è votato.

6. Il numero minimo sufficiente per la legalità della seduta di seconda convocazione è quello pari ad un terzo dei consiglieri assegnati per legge senza computare il sindaco.

ART. 7

RICHIESTA DI VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. Durante la seduta il Presidente è tenuto alla verifica del numero legale del Consiglio quando venga fatta richiesta oralmente anche da un solo consigliere, o lo ritenga necessario egli stesso.
2. Per la verifica viene ripetuto l'appello nominale.

ART. 8

SEDUTA PUBBLICA E SEGRETA

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono di regola pubbliche.
2. Si procede in seduta segreta quando si tratta di valutazioni concernenti persone.

ART. 9

PRESIDENZA

1. La Presidenza del Consiglio Comunale è assunta dal Sindaco; in caso di assenza o impedimento presiede la seduta il Vice Sindaco; in mancanza di quest'ultimo la presidenza viene assunta da un Assessore secondo l'ordine di anzianità con l'esclusione degli Assessori non consiglieri; in caso di assenza di tutti gli assessori, presiede il consigliere anziano.

ART. 10

ANZIANITA'

1. Salvi i casi disciplinati da specifiche norme di legge, se il sistema di elezione permette il conteggio dei voti, è considerato anziano il consigliere che nell'elezione ha ricevuto il maggior numero di voti e che a parità di voti è maggiore di età; se il sistema di elezione non permette il conteggio di voti, vale l'età.

ART. 11

POTERI DEL PRESIDENTE (discussioni e deliberazioni)

1. Per le comunicazioni del Presidente non è richiesta la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.
2. Il Presidente è investito di potere discrezionale per garantire l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. In particolare a lui spetta:
 - a) aprire e chiudere le sedute e annunciare l'ordine del giorno;
 - b) mettere in discussione gli argomenti secondo la loro iscrizione all'ordine del giorno;
 - c) dirigere la discussione;
 - d) concedere la facoltà di parlare;
 - e) richiamare all'argomento gli oratori che se ne allontanano;
 - f) chiudere la discussione, riassumerla e proporre le conclusioni;
 - g) determinare l'ordine da seguire nelle votazioni;
 - h) mettere ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare;
 - i) dichiarare il risultato delle votazioni;
 - l) comunicare ai consiglieri gli atti a lui pervenuti, quando siano di competenza del Consiglio;

- m) ricevere dai consiglieri le proposte che questi desiderano siano poste all'ordine del giorno di altra seduta o, secondo la loro natura, possano essere discusse seduta stante;
- n) far osservare il presente regolamento.

ART. 12
POTERI DEL PRESIDENTE
(ordine adunanza)

1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza. In particolare a lui spetta:
 - a) richiamare all'ordine i consiglieri che contravvengono alle leggi ed ai regolamenti, che usano linguaggio sconveniente, che turbano comunque la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute;
 - b) togliere la parola ai consiglieri che si palesano recidivi o gravemente responsabili nelle infrazioni di cui alla lettera a);
 - c) ordinare, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordini e disporre eventualmente l'arresto, facendo menzione del tutto nel processo verbale;
 - d) far sgomberare l'aula se fra il pubblico si verificano disordini e non sia possibile individuare la persona o le persone che ne sono causa, o qualora il provvedimento sia reso necessario per il normale svolgimento della seduta;
 - e) sospendere e sciogliere la seduta, in caso di gravi motivi.
2. Se per i motivi di cui al comma precedente il Presidente abbandona il seggio, la seduta si ha per sospesa; se per i motivi di cui al comma precedente il Presidente abbandona l'aula, la seduta è sciolta.
3. Il pubblico deve mantenere sempre il silenzio ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
4. Durante le sedute del Consiglio Comunale nessuna persona estranea può avere accesso alla parte riservata ai consiglieri, salvo il consenso del Presidente.

ART. 13
ORDINE DI TRATTAZIONE DELLE PROPOSTE

1. L'ordine di trattazione degli oggetti da discutere nelle sedute del Consiglio Comune è stabilito discrezionalmente dal Sindaco, a meno che le normative vigenti in materia non stabiliscano diversamente.
2. Quando viene iscritta all'ordine del giorno l'approvazione di un regolamento, copia dello stesso è inviata a ciascun consigliere in allegato all'invito alla seduta.

ART. 14
PROPOSTE DEI CONSIGLIERI

1. Le proposte di deliberazione, corredate da idonea documentazione, avanzate dai consiglieri devono rientrare nella competenza del Consiglio prevista dall'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000, e devono essere presentate per iscritto al Sindaco, che le inserisce nell'ordine di trattazione di una delle sedute successive.
2. I consiglieri hanno il diritto di chiedere in visione gli atti comunali da citare nella proposta.
3. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio Comunale e ad iscrivere all'ordine del giorno le proposte che portano la firma di un quinto dei consiglieri in carica entro 20 giorni dalla richiesta.

4. Il primo proponente o, in sua vece, altro dei firmatari, può prendere per primo la parola nella seduta in cui si discute la proposta, per motivarla o difenderla.

ART. 15
PROPOSTE INCIDENTALI

1. Se nel corso della discussione di una proposta principale, viene presentata una proposta incidentale che necessita di approfondimento, può essere nominata una Commissione speciale su richiesta di almeno tre consiglieri.
2. Sulla nomina decide il Consiglio a maggioranza assoluta.

ART. 16
RINUNCIA A PROPOSTE

1. Se un proponente rinuncia alla sua proposta, ogni altro consigliere può farla propria e continuare la discussione dal punto in cui questa si trova.

ART. 17
RELAZIONI SCRITTE

1. Sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi, o per delibere che rivestono un particolare interesse generale, il Sindaco e gli assessori presentano al Consiglio relazioni scritte, che sono inviate ai consiglieri comunali unitamente all'ordine del giorno della seduta.

ART. 18
NOMINE

1. Quando si tratta di nomine di rappresentanti comunali o di Commissioni, la Giunta può formulare candidature o liste di candidati. Egualmente possono fare i consiglieri.
2. Nei casi suddetti le relative votazioni avvengono a votazione palese.

ART. 19
DEPOSITO ATTI CONSILIARI

1. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno e la relativa documentazione, sono messe a disposizione dei consiglieri nell'ufficio di Segreteria almeno 24 ore prima di quella d'inizio della seduta, senza considerare i giorni festivi o comunque non lavorativi. Al fine di agevolare l'analisi delle proposte sottoposte all'approvazione del Consiglio, la documentazione suddetta viene, di norma, inoltrata entro il medesimo termine anche a mezzo posta elettronica recapitata alla casella indicata da ciascun consigliere comunale, fermo restando che, in caso di eventuali contestazioni, farà comunque fede il deposito presso la segreteria comunale.
2. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza, e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
4. E' vietato fare sugli atti in consultazione segni, abrasioni, cancellature o comunque manometterli in maniera da modificare il contenuto; dell'eventuale presenza di tali segni, cancellature o manomissioni il consigliere è ritenuto responsabile.

5. Non è ammessa l'asportazione anche temporanea degli atti in originale.

ART. 20

DIRITTO D'INFORMAZIONE

1. I consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 43 - comma 2 - del D.Lgs. 267/2000, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. A tal fine i consiglieri comunali possono rivolgere richiesta di informazione, anche verbale, al personale del Comune, che è autorizzato, nell'ambito delle sue competenze, a fornire le notizie ufficialmente a sua conoscenza su ciascuna pratica trattata per competenza dal proprio servizio od ufficio.
3. Ai consiglieri comunali che facciano richiesta degli atti riservati previsti dall'art. 21 del Regolamento sull'accesso e partecipazione, può essere data notizia in forma sintetica, previo avvertimento sulle responsabilità amministrative, civili e penali di cui al secondo periodo del comma 2 del già citato art. 43 del D.Lgs. 267/2000.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 il funzionario responsabile inserisce nella pratica apposita nota sottoscritta contenente: il cognome e nome del consigliere, la data e l'ora in cui sono state fornite le notizie al richiedente.
5. In caso di controversie, decide il Sindaco con provvedimento motivato entro il termine di sette giorni dalla richiesta.
6. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 21

DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

1. Per prendere visione degli atti di cui al precedente articolo, esclusi quelli di cui al comma 3, i consiglieri rivolgono specifica richiesta verbale al Segretario comunale o al funzionario da lui incaricato, che precisa l'ufficio, il giorno e l'ora, nelle 24 ore successive alla richiesta, presso il quale i consiglieri comunali potranno prendere visione dei provvedimenti e degli atti richiesti.
2. Il diritto di visione da parte dei consiglieri resta comunque subordinato al disposto dei commi 4 e 5 del precedente art. 19, nonché degli articoli 21 e 22 del D.P.R. 30.9.1963 n. 1409 (normativa sugli archivi pubblici).
3. Per il rilascio di copia degli atti, i consiglieri debbono farne richiesta scritta al Sindaco, cui spetta autorizzare gli uffici competenti; i consiglieri non possono, di loro autorità, ritirare documenti dagli uffici o dall'archivio comunale o farsene copia.
4. Restano salve le norme di cui ai commi 4° e 5° dell'art. 24 del Regolamento sugli organismi ed istituti di partecipazione e accesso.

ART. 22

COMUNICAZIONI

1. Il Sindaco può in ogni momento della seduta consiliare, fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno che non danno luogo né a discussione, né a voto.

2. Sulle comunicazioni possono essere presentate mozioni da iscrivere all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.
3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per la celebrazione o commemorazione di eventi, di persone o di date di particolare rilievo.
4. La celebrazione o commemorazione deve essere contenuta nel limite di dieci minuti.

ART. 23

PROCEDURA DI TRATTAZIONE DEGLI OGGETTI

1. Il Presidente pone in discussione i diversi argomenti secondo la progressione con cui sono elencati nell'ordine del giorno, esponendo di volta in volta le singole proposte e aprendo sulle medesime la discussione generale.
2. Se la proposta si compone di varie parti, il Presidente può aprire la discussione su ciascuna delle parti, prima di mettere ai voti la proposta complessiva; se nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e passa alla votazione.
3. Il Consiglio, in qualunque momento, può deliberare di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.
4. I consiglieri, iscritti a parlare in una discussione ai sensi del successivo art. 24, possono leggere il loro discorso, ma la lettura o l'intervento non può in nessun caso eccedere la durata di dieci minuti, salvo diverso accordo fra i Capigruppo e salvo si tratti della discussione sul bilancio annuale, per la quale è concesso il tempo di trenta minuti.

ART. 24

DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

1. La discussione è diretta dal Presidente che concede la parola ai consiglieri secondo l'ordine con cui è stata richiesta; in ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
2. Il Presidente può negare lo svolgimento di ordini del giorno formulati con frasi sconvenienti, estranei agli affari in discussione o alle attribuzioni del Consiglio; può richiamare all'ordine gli oratori che non ottemperino alle sue esortazioni e togliere loro la parola dopo due richiami inascoltati.

ART. 25

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I consiglieri parlano dal proprio banco e rivolgendo sempre la parola al Consiglio; devono esprimersi in modo conveniente e attenersi all'argomento.
2. Nessun consigliere, quando ha avuto la facoltà di parlare, può essere interrotto se non dal Presidente al quale spettano in proposito le facoltà di cui agli articoli 11 e 12 del presente Regolamento.
3. Gli ordini del giorno conclusivi di cui al successivo art. 37 e gli emendamenti devono essere formulati per iscritto, firmati dal proponente o dai proponenti e depositi sul banco del Presidente; solo quando si tratta di sopprimere o di modificare singole parole o frasi, il Presidente può consentire che la proposta sia fatta a voce.

4. Sono assolutamente vietate le discussioni o spiegazioni a dialogo.

ART. 26
FATTO PERSONALE

1. I consiglieri hanno facoltà di chiedere la parola per fatto personale: sussiste fatto personale quando un consigliere sia intaccato nella propria condotta o nella propria dignità, o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
2. Sulla base delle motivazioni addotte dal consigliere richiedente, spetta al Presidente decidere se sussiste il fatto personale.
3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
4. Non è ammesso, sotto il pretesto di fatto personale, ritornare su discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio, o comunque discuterli.

ART. 27
MOZIONE D'ORDINE

1. Mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento, o il rilievo sul modo e l'ordine con cui si intende procedere alla trattazione e alla votazione; sulla sua ammissione si pronuncia il Consiglio, che decide per alzata di mano, a maggioranza dei presenti, sentito un consigliere contrario alla proposta.

ART. 28
SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. I lavori del Consiglio possono essere sospesi dal Presidente per un congruo lasso di tempo, sentito il Consiglio.

ART. 29
DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Dichiarata chiusa la discussione può essere concessa la parola solo per semplici dichiarazioni di voto; il tempo concesso per ciascuna dichiarazione di voto non potrà superare i cinque minuti per ogni gruppo consiliare, salvo per le dichiarazioni in materia di bilancio che, comunque, non potranno superare i dieci minuti.
2. Durante la votazione nessuno può prendere la parola.
3. Al singolo consigliere può essere concessa la parola per dichiarazione di voto individuale solo quando intende dissociarsi dal voto del suo gruppo.

ART. 30
**PRESENTAZIONE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE,
MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO.**

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività o riguardano la vita del Comune.

2. I consiglieri possono altresì presentare ordini del giorno conclusivi sull'oggetto della mozione ed ordini del giorno autonomi su fatti e situazioni che interessano la collettività.

ART. 31 INTERROGAZIONI – DEFINIZIONE

1. L'interrogazione consiste nella semplice e breve domanda per sapere se un fatto è vero, se in merito siano pervenute informazioni al Sindaco o alla Giunta, se tali informazioni sono esatte, se il Sindaco o la Giunta intendano comunicare in proposito al Consiglio, se abbiano preso o stiano per prendere decisioni su oggetti determinati, e comunque per sollecitare informazioni sull'attività della Amministrazione Comunale.

ART. 32 PRESENTAZIONE

1. Le interrogazioni, presentate per iscritto entro le ore dodici di almeno due giorni prima di quello della seduta consiliare, sono depositate agli atti della seduta stessa alla voce "Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno eventuali".
2. Le interrogazioni presentate dopo l'ora e giorno indicati nel precedente comma, vengono introdotte sotto la citata voce, lette in aula e rinviate, per la trattazione, alla seduta successiva, salva l'urgenza.
3. Le interrogazioni presentate all'inizio della seduta sono rinviate per la risposta alla seduta successiva, salva la facoltà del Presidente di rispondere contestualmente.
4. Nel presentare un'interrogazione ciascun consigliere può chiedere risposta scritta che viene rilasciata dal Sindaco sentito l'Assessore competente entro trenta giorni dal recapito dell'interrogazione; l'interrogazione e la risposta vengono portate in Consiglio ai sensi del primo comma del presente articolo.

ART. 33 INTERPELLANZE – DEFINIZIONE

1. Le interpellanze sono domande fatte al Sindaco o alla Giunta rispetto ai motivi ed ai criteri sulla base dei quali furono presi dei provvedimenti.
2. L'interpellanza può dar luogo a mozione.

ART. 34 PRESENTAZIONE

1. Le interpellanze devono essere presentate per iscritto alla Segreteria del Comune entro le ore dodici del giorno precedente quello di seduta consiliare e vengono inserite all'ordine del giorno della seduta stessa alla voce "Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ed ordini del giorno eventuali".
2. Le interpellanze presentate dopo l'ora e giorno indicati, vengono introdotte sotto la citata voce, lette in aula e rinviate, per la trattazione, alla seduta successiva, salva l'urgenza.

ART. 35
MOZIONI - DEFINIZIONE

1. La mozione consiste nell'invito rivolto al Sindaco o alla Giunta, a promuovere la discussione su un argomento di particolare importanza che abbia o meno già formato oggetto di interrogazione o di interpellanze, al fine di pervenire ad una determinazione e ad un voto del Consiglio.
2. La mozione può dar luogo ad ordine del giorno conclusivo sul suo oggetto.

ART. 36
PRESENTAZIONE

1. La mozione deve essere presentata per iscritto alla Segreteria Comunale; deve essere motivata e deve concludersi con una proposta.
2. La mozione è inserita, come oggetto a sè stante, all'ordine del giorno della prima seduta utile, ed è trasmessa in copia ai consiglieri con l'avviso di convocazione.

ART. 37
ORDINE DEL GIORNO - DEFINIZIONE

1. L'ordine del giorno può essere di due tipi:
 - a) l'ordine del giorno conclusivo, che consegue eventualmente ad una mozione e comunque ad una discussione e formula una precisa proposta da mettere ai voti;
 - b) l'ordine del giorno autonomo, che consiste in una concisa e precisa formulazione di presa di posizione di fronte a fatti di rilievo che interessano la collettività.

ART. 38
PRESENTAZIONE

1. L'ordine del giorno conclusivo va presentato in aula secondo i dettami dell'art. 25 del presente Regolamento, salva la facoltà che venga predisposto in calce alla mozione e presentato assieme ad essa; in tal caso segue l'iter della mozione ai sensi del precedente art. 37.
2. L'ordine del giorno autonomo deve essere presentato per iscritto alla Segreteria Comunale ed inserito, come oggetto a sè stante, nell'ordine del giorno consiliare ai sensi del precedente articolo 37, dopo le mozioni.
3. L'eventuale discussione anticipata dell'ordine del giorno autonomo per motivi d'urgenza è regolata dall'ultimo comma dell'art. 37.

ART. 39
LIMITE NUMERICO E TEMPORALE

1. Nessun consigliere può, nella stessa seduta, presentare più di tre interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno autonomi.
2. Non sono ammesse, salvo che per i motivi di estrema urgenza, interrogazioni, interpellanze e mozioni orali.
3. Il tempo dedicato allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze non può, in nessun caso, superare complessivamente la durata di un'ora. Se tale termine non è sufficiente, la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze non definite è rinviata alla seduta successiva, ovvero possono essere trattate a fine seduta su indicazione dei proponenti previo parere favorevole del Consiglio.

ART. 40
TRATTAZIONE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

1. I consiglieri hanno diritto di chiedere in visione gli atti citati nell'interrogazione e nell'interpellanza inserite all'ordine del giorno, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 20 e 21.
2. L'interrogante o l'interpellante ha facoltà di svolgere ed illustrare il contenuto dell'interrogazione o dell'interpellanza per un tempo non eccedente i dieci minuti.

ART. 41
RISPOSTA A INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

1. Le risposte alle interrogazioni ed alle interpellanze, preventivamente lette in aula, sono date secondo l'ordine di presentazione.
2. Le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore competente, su ciascuna interrogazione o interpellanza, non possono superare i dieci minuti.
3. Se per qualsiasi motivo è necessario differire la risposta, il Sindaco o l'Assessore competente si impegna a rispondere nella seduta successiva.
4. Nei casi di eccezionale urgenza, il Presidente ha la facoltà di rispondere ad una interrogazione od interpellanza con precedenza sulle altre, sempre che l'interrogante o interpellante sia presente e lo richieda motivando.
5. L'interrogazione o interpellanza decadono se, al momento in cui dovrebbero essere svolte, l'interrogante o l'interpellante è assente, ovvero se ne richieda la decadenza.
6. Più interrogazioni o interpellanze, relative ad oggetti identici o connessi, possono essere trattate in una sola risposta, anche se taluna di esse non sia stata ancora introdotta all'ordine del giorno.

ART. 42
REPLICHE

1. Le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore competente su ciascuna interrogazione o interpellanza possono dar luogo a replica da parte dell'interessato per una durata massima di cinque minuti soltanto per dichiarare se sia o meno soddisfatto.
2. L'interpellante che si dichiara insoddisfatto della risposta avuta, può presentare mozione sull'oggetto dell'interpellanza; se non si avvale di tale facoltà questa è riconosciuta a qualsiasi consigliere.
3. Quando una stessa interrogazione od interpellanza sia sottoscritta da più consiglieri, il diritto di replica spetta solo al primo firmatario e, se assente, al successivo.

ART. 43
TRATTAZIONE MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO

1. I consiglieri hanno diritto di chiedere in visione gli atti citati a mozione ed eventualmente nell'ordine del giorno, una volta che ambedue siano introdotti nell'elenco degli oggetti, quali oggetti a sé stanti, come previsto dai precedenti articoli 20 e 21.

2. L'illustrazione della mozione o dell'ordine del giorno autonomo da parte del firmatario ha la durata massima di quindici minuti; In caso di più firmatari, questi possono intervenire per non più di cinque minuti a testa salvo il limite massimo del quarto d'ora.
3. Nella successiva discussione sulla mozione o sull'ordine del giorno autonomo può intervenire un solo consigliere per gruppo consiliare e per la durata di cinque minuti.
4. Non sono permessi ulteriori interventi, salvo il diritto di replica del proponente per cinque minuti e per una sola volta; quindi avranno luogo le dichiarazioni di voto in ragione di cinque minuti per gruppo consiliare.
5. Le dichiarazioni di voto concludono la discussione.
6. Su ogni mozione e su ogni ordine del giorno autonomo possono essere presentati emendamenti seduta stante; la loro discussione ha luogo dopo la chiusura di quella generale, e vengono votati secondo l'ordine del comma cui si riferiscono, prima della votazione in blocco della mozione o dell'ordine del giorno autonomo.
7. In merito agli emendamenti si richiama il precedente art. 25, 3° comma.
8. Più mozioni o più ordini del giorno autonomi, relativi ad oggetti identici o connessi, possono essere trattati in una sola discussione, anche se taluno di essi non sia stato ancora posto all'ordine del giorno come oggetto a sé stante.
9. Gli ordini del giorno conclusivi, di cui alla lett.a) dell'art.37 del presente Regolamento, vanno votati senza discussione e con semplici dichiarazioni di voto, prima di votare la mozione.

ART. 44
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI,
ORDINI DEL GIORNO IMPROPONIBILI

1. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno compilati in termini sconvenienti non sono presi in considerazione.
2. Il Consiglio può deliberare di non prendere in considerazione mozioni ed ordini del giorno che riguardino argomenti che non interessano l'Amministrazione Comunale.

ART. 45
ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. Le questioni pregiudiziali per le quali si propone di non deliberare sono le prime ad essere sottoposte alla votazione.
2. Quindi, vanno votate le questioni sospensive, con le quali si propone di rimandare la deliberazione e il voto.
3. Successivamente, gli emendamenti e gli ordini del giorno conclusivi, presentati per iscritto ai sensi degli articoli 25, 38 e 43 del presente regolamento.
4. Da ultimo va votata la proposta principale.
5. Per iniziativa del Presidente o su richiesta di un consigliere, il Consiglio può deliberare che si proceda alla votazione per parti, purché la proposta sia razionalmente divisibile e che la votazione finale sia unica.

ART. 46
FORMULAZIONE PROPOSTA IN VOTAZIONE

1. Il Presidente, se necessario, riassume a formula la proposizione che è oggetto del voto.
2. Sono ammesse le osservazioni dei consiglieri sulla formulazione delle proposte ed emendamenti e sulle priorità; in tal caso il Consiglio, sentito il Presidente, delibera definitivamente per alzata di mano.

ART. 47
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. I consiglieri che prima della votazione hanno dichiarato di non partecipare alla stessa, se rimangono al loro posto, concorrono a determinare la validità dell'adunanza; i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente dal prendere parte alle deliberazioni ai sensi di legge o dell'art. 31 dello Statuto, non possono partecipare alla discussione e debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze.
3. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, dopo la seconda votazione, è eletto il più anziano di età, fermo restando quanto disposto al comma 1°.
4. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza e la votazione avvenga con voto limitato, risultano eletti i candidati designati dalla minoranza che abbiano ottenuto il maggior numero di voti prescindendo dal quorum richiesto.

ART.48
FORME DI VOTAZIONE

1. Le votazioni sono palesi o segrete. Le prime si fanno per alzata di mano o per appello nominale; le seconde per schede.
2. Nelle votazioni gli astenuti si computano tra i presenti non fra i votanti.
3. Nelle votazioni segrete, tutte le schede si computano per determinare il numero dei votanti.

ART. 49
VOTAZIONE PALESE

1. Nelle votazioni per alzata di mano, quando non vi sia maggioranza evidente, si passa alla controprova; se il risultato rimane dubbio, si procede alla votazione per appello nominale.
2. La votazione per appello nominale si effettua chiamando per ordine di anzianità i consiglieri presenti che sono tenuti a dichiarare, a voce alta, in risposta al loro nome, con un sì o un no, se intendono approvare o meno la proposta in votazione, o a dichiarare eventualmente la propria astensione.
3. Si procede a votazione per appello nominale per disposizione del Presidente o in seguito a domanda di almeno tre consiglieri.

ART. 50
VOTAZIONE SEGRETA

1. Si procede a votazione segreta per schede scritte, esclusivamente nelle deliberazioni concernenti valutazioni su persone e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Le indicazioni a scheda che risultassero superiori al massimo dei nomi consentiti in proposta, si avranno come non scritte a cominciare, nell'ordine di scritturazione, dalla prima esuberante.
3. Qualora il numero delle schede votate risultasse superiore al numero dei presenti o dei votanti, il Presidente, previa verifica del numero legale, annulla la votazione e la ripropone seduta stante.
4. Ove, al contrario, il numero delle schede votate fosse inferiore al numero dei presenti o dei votanti, la differenza individua il numero degli astenuti non dichiarati.
5. Per il conteggio dei voti il Presidente designa a scrutatori tre consiglieri, dei quali uno scelto tra i gruppi di minoranza.

ART. 51
PROCLAMAZIONE DELL'ESITO

1. Il Presidente, accertato il numero dei voti, con l'assistenza degli scrutatori, proclama il risultato della votazione.
2. Nel caso di parità di voti, la votazione viene dichiarata infruttuosa e la proposta non si intende né respinta né approvata; essa può essere ripresentata al Consiglio in una seduta successiva.
3. Nel caso in cui, per scadenze di termini, la mancata adozione della deliberazione proposta arrechi pregiudizio agli interessi o al funzionamento dell'Ente, la proposta stessa può essere ripresentata, per una sola volta, nella stessa seduta.

ART. 52
CONTESTAZIONI

1. Qualora sorga contestazione circa il risultato e la validità delle votazioni, il Presidente può interrogare il Consiglio che delibera per alzata di mano.

ART. 53
**PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE ALLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute dal Consiglio Comunale fornendo al medesimo organo un'assistenza generale sulle proposte di deliberazione oggetto d'esame.
2. Il Segretario sovrintende alla stesura dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale da parte dei competenti uffici e servizi.
3. E' fatto obbligo al Segretario Comunale di lasciare l'aula nel corso delle sedute del Consiglio quando egli si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge o dallo Statuto.
4. Nell' ipotesi di cui al comma 3, la verbalizzazione è curata da un consigliere designato dal Presidente.

ART. 54

STESURA VERBALI

1. Le proposte di deliberazione, con i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, vengono depositate, unitamente agli atti previsti dall'art. 18 del presente Regolamento, a disposizione dei consiglieri comunali.
2. Le proposte di deliberazione, se votate, sono completate a cura del segretario della seduta con le seguenti indicazioni:
 - a) il tipo di seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza) e, nel caso di convocazione straordinaria o d'urgenza, l'autorità in base alla cui determinazione è stata sollecitata la riunione;
 - b) prima o seconda convocazione;
 - c) la data, l'ora e il luogo della riunione;
 - d) l'ordine del giorno sul quale il Consiglio è stato chiamato a deliberare;
 - e) l'attestazione che la convocazione è stata fatta dal Sindaco secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - f) se la seduta è stata pubblica o segreta;
 - g) l'indicazione e il nominativo dei consiglieri presenti e di quelli assenti;
 - h) l'eventuale constatazione della diserzione della seduta quando non sia stato raggiunto il numero legale;
 - i) la qualifica ed il nome di chi ha assunto la Presidenza (Sindaco - Vice Sindaco o Assessore Anziano, Consigliere Anziano) indicando, quando ne sia il caso, il motivo per cui la Presidenza non è stata assunta dal Sindaco;
 - l) l'indicazione di chi ha svolto le funzioni di Segretario;
 - m) l'indicazione dell'andamento della discussione;
 - n) il sistema di votazione utilizzato;
 - o) il numero dei votanti ed il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta, nonché il numero delle schede bianche, non leggibili o nulle;
 - p) i nomi dei consiglieri che sui singoli oggetti si sono astenuti perché interessati dalla deliberazione;
 - q) i nomi dei consiglieri che hanno espresso voto contrario alle deliberazioni, nel caso di votazione palese;
 - r) per le questioni concernenti valutazioni su persone, l'indicazione che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto ed in seduta segreta;
 - s) il nome e il cognome degli scrutatori;
 - t) il riconoscimento dell'esito delle votazioni fatto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori e la proclamazione del risultato delle votazioni fatta dal Presidente;
 - u) ogni altro eventuale e rilevante fatto accaduto durante lo svolgimento della seduta (emendamenti bocciati o accolti, abbandono dell'aula, ecc.).
3. Le sedute aperte del Consiglio comunale sono di regola registrate ai fini della verbalizzazione, ed il relativo supporto digitale di memorizzazione delle discussioni consiliari viene conservato per cinque anni nella raccolta informatica all'interno del sistema di gestione documentale utilizzato dal Comune.
4. La registrazione della seduta su supporto informatico costituisce, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, documentazione amministrativa della seduta consiliare.
5. La registrazione viene effettuata da parte del personale dipendente o da parte di ditta esterna.
6. Il verbale redatto dal Segretario generale contiene espressa menzione dell'avvenuta registrazione digitale della discussione; la registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale dei singoli interventi avvenuti durante la medesima.

7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 57 rispetto al contenuto dei verbali, in caso di contestazione degli stessi, in caso di seduta registrata, i consiglieri comunali interessati potranno procedere all'ascolto delle registrazioni, prima della convocazione della seduta consiliare relativa all'approvazione degli stessi.
8. In caso di contestazione del contenuto del verbale, fa fede, con valore di atto pubblico, il contenuto della registrazione. In caso di mancato o difettoso funzionamento dell'impianto di registrazione, fa fede il verbale redatto dal Segretario generale.

ART. 55
DICHIARAZIONI DEI CONSIGLIERI A VERBALE

1. Gli interventi dei consiglieri sono riportati a verbale a discrezione del verbalizzante.
2. I consiglieri possono chiedere che il proprio intervento venga riportato in parte o integralmente a verbale previa produzione, prima della discussione, di un atto scritto e sottoscritto, ovvero mediante dettatura durante la seduta da confermarsi seduta stante.

ART. 56
VERBALI SEDUTE SEGRETE

1. I processi verbali delle sedute segrete sono compilati in modo che vi sia fatta menzione, nella forma più concisa, di quanto è stato discusso e deliberato, senza indicare particolari che possano riguardare le persone e senza venire meno allo scopo per cui la seduta è stata tenuta segreta; il diritto di inserimento a verbale di dichiarazioni non può inficiare il diritto di segretezza degli altri consiglieri.

ART. 57
APPROVAZIONE E RETTIFICA VERBALI

1. I processi verbali sono approvati di norma all'inizio della seduta successiva cui si riferiscono.
2. Prima dell'approvazione i consiglieri possono proporre rettifiche a verbale; se nasce contestazione sulla proposta di rettifica, il Consiglio, sentito un consigliere contrario ed uno a favore, decide per alzata di mano.
3. Quando non vi siano osservazioni, il verbale è considerato approvato.

ART. 58
FIRMA DEI VERBALI E LORO VALORE PROBATORIO

1. I verbali delle deliberazioni devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.
2. I verbali delle deliberazioni sono atti pubblici e come tali fanno piena prova di quanto in essi contenuto sino a quando non ne sia dichiarata la falsità.

ART. 59
COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Entro otto giorni dalla seduta d'insediamento e convalida del Consiglio Comunale neo eletto, i consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto alla Segreteria Comunale a quale gruppo consiliare intendono appartenere.

2. Per la costituzione di un gruppo consiliare occorre un numero minimo di 1 consigliere.
3. I consiglieri che non abbiano fatto nei termini la dichiarazione di cui al primo comma costituiscono un unico gruppo misto.
4. Ogni gruppo consiliare, come sopra costituito, comunica al Segretario, per iscritto, entro gli otto giorni successivi, il nome del consigliere capogruppo.
5. Ai capigruppo consiliari è data comunicazione di tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale al luogo di residenza o al domicilio eletto, non oltre la data di affissione delle deliberazioni stesse.
6. La comunicazione è fatta al luogo di residenza o al domicilio eletto, non oltre la data di affissione delle deliberazioni stesse, e si sostanzia in una nota indicante il numero, la data e l'oggetto delle deliberazioni adottate.
7. Alla nota vengono allegate in copia le deliberazioni adottate.

CAPO II - COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 60 NORME GENERALI

1. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, il Consiglio Comunale può istituire proprie commissioni permanenti o temporanee.

ART. 61 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le Commissioni Consiliari permanenti sono costituite per esaminare e/o esprimere pareri su singoli settori di attività di competenza del Comune.
2. Ogni Commissione Consiliare permanente deve essere costituita entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti, in seduta pubblica mediante votazione palese, e decade con la chiusura della legislatura.

ART. 62 COMMISSIONI CONSILIARI TEMPORANEE

1. Le Commissioni consiliari temporanee sono costituite per esaminare e/o esprimere pareri su particolari e specifici argomenti.
2. Ogni Commissione temporanea viene costituita ogni qual volta il Consiglio Comunale lo ritenga necessario, con deliberazione da adottarsi in seduta pubblica mediante votazione palese, ed è sciolta automaticamente dopo l'avvenuta presentazione al Sindaco della relazione conclusiva.

ART. 63 COMPOSIZIONE E PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le Commissioni sono composte da un numero di consiglieri comunali stabilito di volta in volta, con l'obbligo di garantire la presenza proporzionale dei rappresentanti della minoranza.
2. Ogni singola Commissione nomina il proprio Presidente con votazione palese a maggioranza semplice nella prima seduta successiva alla costituzione.

3. La prima seduta successiva alla costituzione è presieduta dal componente più anziano d'età.

ART. 64
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute delle Commissioni consiliari sono di regola pubbliche, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.
2. Sono segrete le sedute nelle quali si esaminano questioni concernenti persone.
3. Delle sedute è data pubblicità mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio del Comune.

ART. 65
CONVOCAZIONE

1. La convocazione della prima seduta successiva alla costituzione è disposta dal componente più anziano d'età con avviso da farsi pervenire al domicilio dei componenti almeno 2 giorni prima della seduta.
2. Le successive convocazioni sono disposte su iniziativa del Presidente con le modalità di cui al comma 1° del presente articolo.
3. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della seduta e l'oggetto degli argomenti da trattare.

ART. 66
SEDUTE

1. Le Commissioni si riuniscono, di norma, presso la sala consiliare della sede comunale.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei membri.
3. In caso di assenza del Presidente presiede la seduta il componente più anziano di età.
4. Le votazioni sono palesi con l'eccezione di quelle su questioni riguardanti persone.
5. I pareri, le proposte o le relazioni conclusive si intendono approvate ove ottengano la maggioranza dei voti.
6. Alle sedute possono essere invitati dal Presidente, senza diritto di voto, funzionari o responsabili di servizi per riferire su particolari problemi o questioni.
7. I verbali delle Commissioni sono redatti in forma sommaria da un componente designato dal Presidente e sono sottoscritti da tutti i componenti.

ART. 67
GRATUITA' DELLA FUNZIONE

1. Ai componenti le Commissioni consiliari permanenti o temporanee non compete alcuna indennità.

ART. 68
MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE

1. Le modifiche alla composizione delle Commissioni Consiliari che si rendessero necessarie sono apportate dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, che può prevedere anche eventuali revoche di componenti.

ART. 69
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non disposto dal presente Capo IV, si applicano per analogia le disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale di cui al precedente Capo I, purché non incompatibili.

ART. 70
COMPETENZE PER LA NOMINA

1. Quando devono essere nominati, quali membri delle Commissioni, dei consiglieri comunali, tutte le nomine sono di competenza del Consiglio Comunale.
2. Gli eventuali rappresentanti della minoranza vengono nominati in conformità alle designazioni della minoranza stessa.